



COMUNICATO UFFICIALE N. 308 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 355/AA al n. 357/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 355/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 268 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico CERONE, Emanuele RIGHI e della società SS BRINDISI FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Federico CERONE, all'epoca dei fatti calciatore società S.S. Brindisi FC srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 22, comma 2, delle N.O.I.F., per aver svolto funzioni di collaboratore della società S.S. Brindisi in particolare del direttore sportivo sig. Emanuele Righi, nel caso di specie, in occasione della richiesta di tesseramento del 5.8.2025 del calciatore sig. Fineo Andrea con la predetta società, senza averne titolo;

Emanuele RIGHI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato quale direttore sportivo della società S.S. Brindisi FC srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso dell'operato del calciatore sig. Cerone Federico, quale collaboratore nell'ambito della propria attività di direttore sportivo, in particolare, nel caso di specie, in occasione della richiesta di tesseramento del 5.8.2025 del calciatore sig. Fineo Andrea con la predetta società, senza averne titolo;

SS BRINDISI FC, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal sig. Cerone Federico e dal sig. Righi Emanuele, come sopra descritte;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Federico CERONE,
 - Sig. Emanuele RIGHI,
 - Società SS BRINDISI FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Roma;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Federico CERONE,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele RIGHI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SS BRINDISI FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 356/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 689 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco ROMAGNOLI, e della società US TOLENTINO 1919 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco ROMAGNOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara K Sport Montecchio Gallo – Tolentino 1919 del 6.1.2026 valevole per la finale di Coppa Italia Eccellenza del Comitato Regionale Marche, a mezzo di un "comunicato stampa" condiviso in data 6.1.2026, alle ore 18.36, sulla pagina della società denominata "US Tolentino 1919" del social network "facebook" e pubblicato sulle testate giornalistiche online "Marcheingol.it", "Youtvrs.it", "Picchionews.it", "Cronachemaceratesi.it", "Tribunagol.it", "Vallesina.tv" e "Quotidianosportivo.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro, nonché del Comitato Regionale Marche;

US TOLENTINO 1919 SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Romagnoli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco ROMAGNOLI,
 - Società US TOLENTINO 1919 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Romagnoli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco ROMAGNOLI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US TOLENTINO 1919 SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 357/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 652 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luca BALDUCCI, e della società ASD BASTIA CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca BALDUCCI, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C.D. Bastia 1924, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Polisportiva Pietralunghese – Bastia 1924 disputata il 21.12.2025 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un'intervista rilasciata alla testata giornalistica web “Eccellenza Calcio Umbria” condivisa sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro appena indicato e della classe arbitrale nel suo complesso;

ASD BASTIA CALCIO 1924, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società al cui interno e nel cui interesse il sig. Luca Balducci ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca BALDUCCI,
 - Società ASD BASTIA CALCIO 1924, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sandro Mammoli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca BALDUCCI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BASTIA CALCIO 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina